



Le Azioni B che eventualmente residuino ad esito delle procedure sopra descritte (le “**Azioni B Invendute**”) potranno essere trasferite dal Socio Trasferente Azioni B al Potenziale Acquirente Azioni B, entro 15 giorni. Tuttavia, qualora il Potenziale Acquirente Azioni B non accetti di comprare le sole Azioni B Invendute, in tal caso il Socio Trasferente Azioni B avrà diritto di vendere al Potenziale Acquirente Azioni B tutte le Azioni B originariamente offerte in prelazione agli Azionisti.

***9.3. Altre disposizioni in materia di trasferimento di Azioni Telco***

Il Patto Parasociale dispone che nell’ipotesi in cui il trasferimento delle Azioni Telco non preveda un corrispettivo in denaro ovvero non lo preveda integralmente in denaro, il prezzo al quale gli Azionisti di Telco potranno acquistare le azioni loro offerte in prelazione sarà determinato di comune accordo dall’Azionista che intenda trasferire le azioni e gli Azionisti che abbiano esercitato la prelazione e, in caso di mancato accordo, sarà determinato in base a criteri predeterminati (sulla base del patrimonio netto rettificato tenuto conto della medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa delle Azioni TI nei 30 giorni precedenti la data di offerta in prelazione) su cui, in caso di contestazioni, si baserà l’esperto eventualmente nominato dall’Autorità giudiziaria.

Rimane inoltre pattuito tra le Parti che (i) tutti i trasferimenti di Azioni Telco previsti ai sensi del Patto sono soggetti alle applicabili disposizioni antitrust e/o regolamentari e che (ii) i trasferimenti effettuati in violazione delle disposizioni del Patto Parasociale in materia di trasferimento di Azioni Telco saranno inefficaci e non opponibili nei confronti di Telco.

***9.4. Diritto di co-vendita (tag along)***

Fermo restando quanto precede in materia di trasferimento di Azioni Telco, qualora uno o più Azionisti di Telco (congiuntamente il “**Socio Rilevante**”) (i) intendano trasferire anche in una o più volte, un numero di Azioni Telco pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco (la “**Quota Rilevante**”) ad un terzo potenziale acquirente (o a più terzi potenziali acquirenti che siano appartenenti al medesimo gruppo o legati da rapporti di controllo o collegamento tra loro ex art. 2359 c.c. o che agiscano di concerto ex art. 109 TUF per l’acquisto della Quota Rilevante), e (ii) alla scadenza del termine di esercizio nessuno degli altri Azionisti eserciti il Diritto di Prelazione ovvero, nonostante l’esercizio del Diritto di Prelazione sia ancora pendente l’offerta da parte del terzo per una quota pari ad almeno la Quota Rilevante, l’Azionista (o gli Azionisti) che non abbia esercitato il Diritto di Prelazione (il “**Socio Inoptante**”), avrà il diritto di trasferire al terzo potenziale acquirente (a parità di condizioni) le proprie Azioni Telco (“**Diritto di Covendita**”). Qualora il trasferimento da parte del Socio Rilevante riguardi solo una parte delle Azioni Telco dallo stesso possedute, il Diritto di Covendita spetterà al Socio Inoptante nella medesima proporzione esistente fra il numero di Azioni Telco da trasferirsi da parte del Socio Rilevante ed il totale delle azioni possedute dal Socio Rilevante.

Il Socio Inoptante che intenda esercitare il Diritto di Covendita dovrà darne comunicazione scritta con le modalità e nei termini previsti per l’esercizio del Diritto di Prelazione e per l’effetto sarà obbligato a vendere le azioni (nel numero sopra determinato) libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi, al terzo potenziale acquirente.

Il Socio Rilevante dovrà far sì che il terzo potenziale acquirente (a) accetti incondizionatamente la proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante senza poter richiedere al riguardo alcuna dichiarazione e/o garanzia ad eccezione delle garanzie attinenti (ai) alla titolarità delle azioni di proprietà del Socio Inoptante ed alla capacità di disporre liberamente e (aai) al fatto che le azioni siano libere da ogni vincolo, gravame o diritto in favore di terzi; e (b) acquisti tutte le azioni (nel numero sopra determinato) oggetto della proposta di vendita di ciascun Socio Inoptante.

Il trasferimento delle azioni da parte del Socio Rilevante e degli altri Soci Inoptanti dovrà avvenire in un unico contesto, con contestuale pagamento del prezzo, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della proposta di vendita.

Qualora nessun Azionista abbia esercitato il Diritto di Prelazione né il Diritto di Covendita, il Socio Rilevante potrà trasferire le proprie azioni al terzo acquirente a condizione che: (a) il trasferimento avvenga alle medesime condizioni indicate agli altri Azionisti e (b) il trasferimento avvenga entro 15 giorni (termine che sarà ragionevolmente esteso qualora vi siano obblighi di comunicazione preventiva ed autorizzazione da parte di un’autorità), restando inteso che il predetto termine si considererà rispettato qualora entro la relativa scadenza il Socio Rilevante abbia perfezionato con il terzo potenziale acquirente un contratto di compravendita ad efficacia differita (per non oltre 6 mesi) o condizionata esclusivamente all’ottenimento di autorizzazioni richieste dalla legge o da regolamenti.

***10. Diritto di Riscatto***

Premesso che l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI è soggetta all’autorizzazione assembleare ai sensi dell’art. 2364, comma 1, n. 5 del codice civile e dell’art. 10.1 dello Statuto Telco, il Patto Parasociale richiama quanto previsto all’art. 28 dello Statuto Telco che prevede che ciascuna Azione (sia Azione A che Azione B) sia riscattabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2437-*sexies* del codice civile (il “**Diritto di Riscatto**”) da parte dell’azionista (o degli azionisti) dissenziente nell’assemblea ordinaria di Telco chiamata ad autorizzare l’adesione da parte di Telco ad eventuali offerte pubbliche di acquisto aventi ad oggetto le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute da Telco in TI. Il Diritto di Riscatto potrà essere esercitato solo per tutte le azioni di Telco detenute dagli altri Azionisti, nel rispetto della procedura dettata nello statuto di Telco al prezzo indicato all’art. 28.3(iv) dello Statuto Telco in misura pari al patrimonio netto rettificato di Telco, diviso per il numero totale delle sue azioni. Il patrimonio netto rettificato di Telco sarà a tal fine determinato tenuto conto del maggiore tra (i) il corrispettivo offerto per le azioni TI oggetto dell’offerta pubblica d’acquisto, e (ii) il prezzo delle azioni detenute in TI calcolato sulla base delle medie aritmetiche dei prezzi ufficiali di borsa nei 30 giorni precedenti alla data la data della comunicazione di esercizio del Diritto di Riscatto.

***11. Opzione d’acquisto***

Qualora il Consiglio di Amministrazione decida (con la maggioranza semplice conseguente all’avvenuto Stallo) di trasferire, direttamente o indirettamente, le azioni TI, e TE sia Azionista Dissenziente in tale delibera, TE potrà esercitare, entro 30 giorni dalla predetta delibera, alternativamente: (a) il diritto di acquistare da Telco le Azioni TI allo stesso prezzo e condizioni offerte dal terzo che ha proposto di acquistare le azioni TI, ovvero (b) il diritto di richiedere l’avvio della procedura di Scissione sopra descritta.

Il Patto prevede poi che ciascuna Parte si impegni a far sì che gli eventuali trasferimenti di Azioni Telco in favore di Investitori Italiani Qualificati o di soggetti diversi dalle Parti medesime (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) nonché la sottoscrizione di Azioni Telco da parte dei Sottoscrittori del Quinto Aumento di Capitale o da parte di Investitori Italiani Qualificati (nel rispetto delle procedure previste nello Statuto Telco) siano sospensivamente condizionati all’adesione da parte di detti soggetti al Patto Parasociale.

Il Patto prevede inoltre l’obbligo (i) di MB, AG e IS di non sollecitare offerte da parte di Operatori Telefonici aventi ad oggetto l’eventuale acquisto o sottoscrizione di Azioni Telco e Azioni TI e/o l’acquisto di Beni Stranieri Rilevanti di TI e/o alleanze strategiche con TI, informando per quanto possibile TE delle eventuali offerte non sollecitate ricevute, e (ii) di MB e IS ad astenersi dal fornire qualsiasi servizio di consulenza o finanziamento in favore di Operatori Telefonici connesso all’acquisizione o sottoscrizione da parte di tali Operatori Telefonici di Azioni Telco ed Azioni TI, e/o connesso all’acquisizione da parte di qualsiasi Operatore Telefonico di Beni Stranieri Rilevanti di TI; e/o connesso ad alleanze strategiche tra TI e qualsiasi Operatore Telefonico.

Ai sensi dell’Accordo Modificativo, le Parti hanno convenuto che, senza pregiudizio per la previsione di *Standstill* che, in ogni caso, rimane pienamente valida ed efficace, tali restrizioni non si applicheranno ad alcuna operazione sulle azioni di TI rientranti nello scopo dei servizi di investimento – come definiti all’articolo 1, comma 5, lettere da (b) a (e) del Decreto Legislativo n. 58/1998 – forniti da MB, AG e IS e/o da qualsiasi società dei loro rispettivi gruppi in favore di un Operatore Telefonico nell’ordinaria attività d’impresa, a condizione che l’operazione in questione non riguardi Azioni TI con Diritto di Voto superiori al 2% del Capitale di TI con Diritto di Voto.

***12. Durata***

Il presente Patto Parasociale ha durata di tre (3) anni a decorrere dal 28 aprile 2007 e sino al 28 aprile 2010 (la “**Prima Data di Scadenza**”).

Con la sottoscrizione dell’Accordo Modificativo e di Rinnovo le Parti hanno convenuto di rinnovare il Patto Parasociale per un ulteriore periodo di tre (3) anni e quindi dalla Prima Data di Scadenza e sino al 28 aprile 2013 (la “**Seconda Data di Scadenza**”).

Ciascuna Parte (la “**Parte Uscente**”) potrà richiedere in forma scritta la Scissione mediante invio di comunicazione scritta alle altre Parti (la “**Comunicazione di Uscita**”) soltanto nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2012 ed il 28 ottobre 2012 (il “**Periodo per la Comunicazione di Uscita**”). In tal caso le Parti saranno obbligate a dare corso alla Scissione entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data della Comunicazione di Uscita, ovvero, qualora l’operazione debba essere preventivamente autorizzata, entro sei (6) mesi dalla data in cui sia concessa tale autorizzazione. Qualora la Scissione sia richiesta da una o più Parti negli ultimi cinque (5) giorni del Periodo per la Comunicazione di Uscita, detto periodo sarà esteso sino al 5 novembre 2012.

In ogni caso in cui una Parte Uscente abbia trasmesso alle altre Parti una Comunicazione di Uscita, il Patto Parasociale continuerà a vincolare detta Parte Uscente sino alla Seconda Data di Scadenza ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia completata la Scissione. Il Patto Parasociale continuerà invece ad essere produttivo di effetti nei confronti delle altre Parti sino alla Seconda Data di Scadenza.

In aggiunta e senza pregiudizio a quanto sopra previsto con riferimento al diritto di ciascuna Parte di richiedere la Scissione nel Periodo per la Comunicazione di Uscita, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2011 ed il 28 aprile 2011 (il “**Periodo per la Comunicazione di Recesso**”) ciascuna Parte (la “**Parte Recedente**”) avrà il diritto di recedere dal Patto Parasociale e di richiedere la Scissione mediante invio di comunicazione scritta alle altre Parti (la “**Comunicazione di Recesso**”). In tale ipotesi, le Parti saranno obbligate a dare corso alla Scissione entro un ragionevole periodo di tempo e comunque non oltre sei (6) mesi dalla data della Comunicazione di Recesso, ovvero, qualora l’operazione debba essere preventivamente autorizzata, entro sei (6) mesi dalla data in cui sia concessa tale autorizzazione. Qualora la Scissione sia richiesta da una o più Parti negli ultimi cinque (5) giorni del Periodo per la Comunicazione di Recesso, detto periodo sarà esteso sino al 5 maggio 2011.

In ogni caso in cui una Parte Recedente abbia trasmesso alle altre Parti una Comunicazione di Recesso, il recesso prenderà efficacia dalla data in cui sarà completata la Scissione ed il Patto Parasociale continuerà a vincolare detta Parte Recedente sino alla Seconda Data di Scadenza ovvero, se antecedente, sino alla data in cui sia completata la Scissione. Il Patto Parasociale continuerà invece ad essere produttivo di effetti nei confronti delle altre Parti sino alla Seconda Data di Scadenza.

Il Patto prevede altresì che sia consentito alle Parti Uscenti, qualora lo decidano, di sottoscrivere un nuovo patto parasociale con le altre Parti, da negoziare in buona fede, a condizione che la Scissione si sia perfezionata e che la Parte Uscente conferisca le relative azioni in tale nuovo patto parasociale. Qualora non vi siano Parti Uscenti, le Parti negozieranno in buona fede e prima della Data di Scadenza un nuovo patto parasociale in linea, *mutatis mutandis*, con i termini e le condizioni del presente Patto per un ulteriore periodo di tre anni.

***13. Ufficio del registro delle imprese presso il quale l’Accordo di Coinvestimento ed il Patto Parasociale saranno depositati***

L’Accordo di Coinvestimento, il Patto Parasociale, l’Accordo Modificativo, il Secondo Accordo Modificativo e l’Accordo Modificativo e di Rinnovo verranno depositati in lingua italiana, nei termini di legge, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Milano.

Una copia in lingua inglese dell’Accordo di Coinvestimento, del Patto Parasociale, dell’Accordo Modificativo, del Secondo Accordo Modificativo e dell’Accordo Modificativo di Rinnovo, è altresì a disposizione del pubblico sui siti internet di TE, AG, IS e MB.

Milano, 6 novembre 2009

<sup>[1]</sup> Con atto di fusione in data 17 dicembre 2007 ed efficace dal 18 dicembre 2007, Olimpia si è fusa per incorporazione in Telco e per l’effetto Olimpia si è estinta e le azioni rappresentanti l’intero capitale sociale della stessa Olimpia sono state annullate senza concambio. Conseguentemente, a partire dal 18 dicembre 2007 tutte le disposizioni del presente Patto Parasociale relative ad Olimpia non trovano più applicazione